

## Semaforo rosso per i pedoni!

**Avv. Martina Garri**

A scuola guida si insegna quale dovrebbe essere il corretto comportamento di ogni automobilista, o in generale di chi conduce un mezzo a motore, ma solitamente spetta alla famiglia insegnare quale deve essere il comportamento più corretto per un pedone.

Detto questo come al solito spetta poi alla Cassazione correggere quei comportamenti che attengono più al senso civico e buona educazione piuttosto che al diritto.

Un pedone che attraversava fuori dalle strisce era stato multato da un vigile per violazione del Codice della Strada e nel ricorso la principale sua difesa si basava sul fatto che nel verbale non fosse riportato esattamente l'articolo del Codice della Strada violato. La Corte di Cassazione, con la sentenza 11421/2009 del 12.02.2009 ha rigettato il ricorso del pedone poiché in materia di sanzioni al Codice della Strada il fatto che sia omesso l'articolo violato non comporta la nullità del verbale se comunque l'interessato è comunque stato in grado di essere messo a conoscenza del fatto a lui imputato e quindi di potersi difendere.

Ma cosa succede se il pedone viene investito fuori delle strisce pedonali? Anche in questo caso la giurisprudenza è prevalentemente orientata nel considerare il comportamento del pedone come colposo e quindi negare o ridimensionare un eventuale risarcimento danni.

Nel 1996 la Corte di Cassazione affermava che *“Se il giudice di merito accerta la pericolosità e l'imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con quella presunta del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c.”* (Cass. civ., sez. III, 16/09/1996, n.8281), quindi con la responsabilità oggettiva del conducente del veicolo concorrerà la responsabilità per colpa del pedone, che in alcuni casi sarà chiamato addirittura a risarcire i danni procurati ai veicoli! In tal senso una sentenza del GdP di Perugia del 29.06.1996 *“Il pedone che, immessosi improvvisamente ed imprevedibilmente sulla carreggiata, sia andato ad urtare contro un veicolo procedente a velocità relativamente moderata, deve ritenersi responsabile dell'evento (in concorso con il conducente) ed è, pertanto, tenuto a risarcire i danni subiti dall'autoveicolo nella misura di 2/3”*.

Più recentemente la Cassazione ha ribadito che *“il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite "strisce pedonali" immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza.”* (Cass. civ., sez. III, 18/10/2001, n.12751). In questi casi al conducente del veicolo basterà quindi dimostrare che l'attraversamento è stato repentino ed improvviso per essere esente da ogni responsabilità per i danni subiti dal pedone incivile.